

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI - LINGUITI"

P.zza Giovanni XXIII, 3 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – 089 865578- C.M. SAIC857007 - C.F. 80025860653

saic857007@istruzione.it - saic857007@pec.istruzione.it

Alle famiglie
Al Personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Disposizioni in materia di giustificazione delle assenze alunni.

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25 luglio 2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

Pertanto, a decorrere da tale data e dunque dall'anno scolastico 2024/2025, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9

Art. 9* (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11).

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa.

Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria **nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza** di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), **salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.**

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

In assenza di certificazione mediche che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare codificato anche nel "Patto Educativo di Corresponsabilità" che a breve verrà sottoscritto dalle famiglie di ciascun ordine di scuola.

Pertanto, si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso. Rimandare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei figli stessi.

Tuttavia, anche in assenza di obbligo di certificato, è consigliabile confrontarsi con il pediatra e valutare con lui i tempi di guarigione e ripresa scolastica del bambino.

Giusto quanto sopra, si forniscono disposizioni in tema di giustificazione delle assenze degli alunni.

A tale scopo si rappresenta che **è obbligatorio presentare la giustificazione dell'assenza a scuola anche di un sol giorno**. I genitori/esercanti potestà genitoriale dovranno specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi utilizzando il Registro Elettronico.

Il docente della prima ora, ancorché supplente, dovrà verificare che la giustificativa pervenga entro 24 ore dall'assenza.

Nel caso un alunno oltre i tre giorni dopo l'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente della prima ora, ancorché supplente, contatterà urgentemente i genitori per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione.

In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa (oltre i cinque giorni), il docente della prima ora, ancorché supplente, lo annoterà nella sezione "Note disciplinari" del Registro elettronico.

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella giustificazione, avente rilevanza di atto scritto, da accludere e conservare nel registro di classe.

In merito al tema in oggetto, appare utile ribadire che eventuali assenze non dovute a malattia, ma a diverse motivazioni di carattere personale e familiare e, pertanto, programmate dovranno essere comunicate preventivamente, almeno tre giorni prima. L'assenza comunicata preventivamente non dovrà essere giustificata al rientro se coincidente con quanto comunicato anticipatamente.

Si ricorda, inoltre, che presso la nostra scuola, in ossequio alla Legge 123/2023, è stata adottata una procedura di monitoraggio in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai fini della prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica".

Attesa l'importanza delle tematiche rappresentate, si confida nella più ampia collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela RUFFOLO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993